

STATUTO

"MAGESTA ODV"

ART. 1

(Denominazione, durata e sede)

È costituita, nel rispetto degli art. 36, 37 e seguenti del Codice civile, l'Associazione apartitica e aconfessionale denominata "Magesta ODV" e d'ora in avanti denominata Associazione.

L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017. L'eventuale utilizzo della locuzione "Organizzazione di volontariato" e "Ente del terzo settore" nella corrispondenza o l'integrazione della denominazione sociale con l'ulteriore acronimo "ODV" e "ETS" sono utilizzabili solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'istituzione preposta.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di San Benedetto del Tronto (AP).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2

(Finalità e Attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, l'Associazione si rivolge alle persone con disabilità, con malattie croniche e/o a bisognosi di assistenza socio-sanitaria ed intende operare per il raggiungimento delle seguenti finalità:

- intervenire con l'azione volontaria e gratuita per favorire, migliorare e mantenere un buon stato di salute, e per monitorare i processi di cura e di empowerment;
- contribuire alla costruzione e al mantenimento di una rete di servizi socio-sanitari che possono soddisfare le esigenze sanitarie secondo il Piano d'Azione Globale sull'Attività Fisica prodotto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità;
- sensibilizzare l'opinione pubblica ad adeguare gli spazi pubblici e renderli accessibili nella logica dell'abbattimento delle barriere architettoniche;
- favorire lo sviluppo dell'innovazione tecnologica e digitale nell'ambito dei servizi sanitari e socio-sanitari.

Le attività di interesse generale che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato degli associati sono, secondo l'art. 5 del d.lgs. 117/2017, riconducibili alle seguenti lettere:

- lett. c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del d.lgs. 117/2017;
- lett. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5, comma 1 del d.lgs. 117/2017. - lett. b) interventi e prestazioni sanitarie (Livelli Essenziali di Assistenza LEA);
- lett. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- lett. t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

Nello specifico l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- organizzare e realizzare supporti e accompagnamenti verso eventuali strutture pubbliche e privati per analisi e accertamenti o quanto necessario in relazione allo stato di salute;
- formare i volontari nella cura e nell'esercizio delle attività di volontariato nei confronti delle persone in stato di bisogno;

- promuovere, organizzare e realizzare iniziative, incontri, seminari, eventi volti a favorire la costruzione e il mantenimento di reti di servizio a beneficio delle persone in stato di bisogno;
- organizzare e gestire strumenti di diffusione e di informazione che evidenzino le condizioni di disagio delle persone disabili e che aiutino a sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni in specifici interventi;
- sostenere eventuali progetti che prevedano l'innovazione digitale e di nuove tecnologie nella gestione e nell'organizzazione dei servizi sanitari/socio-sanitari;
- la realizzazione di progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche e l'inclusione nelle varie attività in mare anche con l'organizzazione di attività sportive, ricreative e dilettantistiche rivolte a persone fragili e disabili, con l'ausilio di istruttori professionali e personale sanitario.

L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 d.lgs. 117/2017. L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del d.lgs. 117/2017. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea soci.

Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà testare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13, comma 6, d.lgs. 117/2017. Per svolgere le attività sopra elencate, si prefigge di svolgere le seguenti azioni:

Per lo svolgimento delle attività, per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statutari, l'Associazione può stipulare convenzioni con il Comune e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed organizzazioni nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L'Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.

ART. 3

(Ammissione ed esclusione)

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche o, se persone giuridiche, esclusivamente ODV, ETS e enti privi di scopo di lucro nella misura indicata dall'art. 32, comma 2, CTS, che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e l'iscrizione è annotata nel libro degli associati, con contemporaneo versamento della quota associativa.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minori, le stesse dovranno essere firmate dall'esercente la potestà.

In caso di ammissione di associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro, la stessa può determinarsi a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato già associate.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni dalla medesima domanda, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- A. recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo;
- B. per non aver effettuato il versamento della quota associativa per l'anno in corso;
- C. per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo;
- D. per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, deve decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto.

ART. 4
(Diritti e doveri degli associati)

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 117/2017;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- votare in Assemblea *purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.*

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 5
(Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo (eventuale);
- Organo di revisione (eventuale).

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 6
(L'Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio, persona o soggetto giuridico, ha diritto ad esprimere un voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, le modalità, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea o con mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci, di un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario, il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

Gli associati possono intervenire in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione o in via

elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo n. 1 delega.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 7

(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea deve:

- stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- nominare e revocare, quando previsto, i componenti dell'Organo di controllo;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio di esercizio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione e di esclusione degli associati, garantendo al richiedente la più ampia garanzia di contraddittorio;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 8

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 9

(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno i tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati.

ART. 10

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;

- determinare l'ammontare della quota associativa annuale e il termine del versamento da parte degli associati;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti che va da cinque a undici componenti eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di cinque esercizi e possono essere rieleggibili per due (2) mandati consecutivi. Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Consiglio Direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si intende svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 11

(Il Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del d.lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 c.c. comma 2, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13

(Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 14

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- rendite patrimoniali;
- rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 117/2017
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 117/2017 tra cui i fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del d.lgs. 117/2017;
- entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del d.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del d.lgs. 117/2017.

ART. 15

(I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 16

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 17

(Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo. I documenti di bilancio dell'Associazione o del rendiconto di cassa, ove ne ricorrono i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno o in alternativa da altra data non coincidente con l'anno solare. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del d.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro sei (6) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 18

(Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 19

(Qualità di volontario e la tutela)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione, di cui il volontario è socio o associato o tramite la quale svolge la propria attività volontari.

I volontari nell'esercizio delle loro attività sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 117/2017.

ART. 20

(Personale retribuito)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura nei limiti previsti dall'art. 33, d.lgs. 117/2017, vale a dire in misura non superiore al 50% del numero dei volontari. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 21

(Libri sociali)

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- A. il libro degli associati o aderenti;
- B. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- C. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere A), B) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.

I libri di cui alla lettera C) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 30 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 30 giorni. L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

ART. 22

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

ART. 23

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.